

# LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

## Sfruttamento e riduzione in schiavitù in Capitanata

di Daniela Cervellera

**Sommario:** 1. Lo sfruttamento della mano d'opera agricola in Capitanata. 2. Dallo sfruttamento alla riduzione in schiavitù. 3. Gli interventi istituzionali.

### 1. Lo sfruttamento della mano d'opera agricola in Capitanata

Più di un secolo e mezzo fa coloro che abitavano tuguri abbandonati, si cibavano di un tozzo di pane e si sottoponevano ad un lavoro massacrante venivano denominati *terrazzani* e vivevano, in Capitanata, in condizioni peggiori degli animali<sup>1</sup>.

L'avvento dell'industrializzazione, spostando il centro di interesse lavorativo nelle città, favoriva il graduale sviluppo del fenomeno dello sfruttamento della mano d'opera agricola per effetto del decremento della forza lavoro nelle campagne.

Tale sfruttamento è divenuto nel corso degli anni sempre più indiscriminato ed i sussidi economici governativi erogati per consentire lo sviluppo dell'agricoltura in Capitanata ne hanno, paradossalmente, impedito la modernizzazione e favorito, al contrario, il ricorso alla mano d'opera clandestina, soprattutto immigrata in uno scenario fondato sull'illegalità.

<sup>1</sup> G. SCELISI, *Statistica generale della Provincia in Capitanata*, Top. Giuseppe Bernardoni, Milano, 1967, p. 27.

Il sistema del "caporalato" ha, inoltre, contribuito a favorire l'aumento della criminalità organizzata e del lavoro in nero incrementato dagli stessi braccianti italiani una volta raggiunto il numero di giornate lavorative sufficienti per ottenere il sussidio di disoccupazione.

Questa triste realtà, sconosciuta a politici, operatori sociali e, soprattutto, a coloro che dovrebbero effettuare i controlli, è stata documentata in un reportage per *L'Espresso* del giornalista Fabrizio Gatti<sup>2</sup>, il quale, finto un clandestino rumeno in cerca di lavoro nelle campagne del foggiano, ha personalmente vissuto in alloggi fatiscenti ed assistito alle violenze subite, da parte dei padroni, dalle donne e dai lavoratori che richiedevano l'esigua paga.

Analogamente ai *terrazzani* di cento anni fa ancora oggi i clandestini in Capitanata vivono in condizioni di schiavitù o, peggio, come deportati in *lager* riportando il commento fatto dal procuratore antimafia Piero Grasso a seguito del rinvenimento in un campo del foggiano di oltre cento braccianti polacchi costretti a lavorare sotto minaccia anche quindici ore al giorno.

La spirale di oppressione è alimentata dagli imprenditori

<sup>2</sup> F. GATTI, *Diario dall'Italia: io schiavo in Puglia*, in *L'espresso*, 1 settembre 2006.

dell'agricoltura foggiana che ricorrono al *caporalato* per assumere personale stagionale da retribuire con una paga che varia da 2,50 a 3,00 euro l'ora al lordo del compenso per il *caporale* a fronte di quella di un raccoglitore in Veneto ed in Friuli di 5,80 euro l'ora più i contributi (da 6,20 a 7,00 euro se in nero)<sup>3</sup>.

Prendere coscienza del *caporalato* significherebbe interrompere questa spirale di oppressione che spinge il bracciante sfruttato a diventare a sua volta un *caporale* per acquisire rispettabilità piuttosto che lottare per porre fine allo sfruttamento con l'intervento di sindacati ed istituzioni, spesso fatiscenti.

Sarebbe auspicabile, come scrive l'antropologa Sara Curci, che si “...*apra una stagione di riflessione e analisi rigorosa del caporalato, dello sfruttamento, del lavoro nero, in grado di affiancarsi all'impegno politico e civile e di orientarlo*”<sup>4</sup>.

## 2. Dallo sfruttamento alla riduzione in schiavitù

Nonostante l'allarme riguardante lo sfruttamento degli immigrati sia stato più volte denunciato<sup>5</sup>, lo stesso ha trovato in Puglia larga diffusione non solo per effetto della diffusa illegalità

<sup>3</sup> La legge prevede una retribuzione ordinaria di 35,00 euro al giorno. I contributi che gli imprenditori devono versare sono stati abbassati dal governo per favorire le assunzioni regolari di circa il 75% mentre quello dell'8,54% che il bracciante deve versare all'INPS è rimasto inalterato.

<sup>4</sup> S. CURCI, *Nero, invisibile, normale, Lavoro migrante e caporalato in Capitanata*, in, Ed. del Rosone, Foggia, 2007.

<sup>5</sup> L. LIMOCIA, A. LEO, N. PIACENTE, *Vite bruciate di terra*, Ed. EGA, 1997; F. RAIMONDI, M. RICCIARDI (a cura di), *Lavoro migrante. Esperienza e prospettiva*, Ed. DeriveApprodi, Roma, 2004.

ma, soprattutto, dell'accettazione del fenomeno del *caporalato* quale costume locale nell'intermediazione della mano d'opera che, seppur preesistente è stato in un certo senso favorito dall'abrogazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369<sup>6</sup>.

L'evoluzione normativa del nostro Paese in materia di immigrazione, volta anche all'emersione del lavoro nero, se da un lato ha consentito a qualche minoranza di extracomunitari - lavoratori in nero - di ottenere il permesso il soggiorno per effetto dell'auto-denuncia del datore di lavoro a seguito di sanatoria, dall'altro, avendo gradualmente depenalizzato le responsabilità del datore di lavoro ne ha pregiudicato la posizione della maggior parte di coloro costretti a continuare a lavorare in nero, rischiando l'espulsione.

La legge italiana, considerando più lesiva e, quindi, punibile con maggior rigore (*decreto di espulsione*) il comportamento dell'immigrato clandestino - lavoratore in nero - piuttosto che quella del datore di lavoro che trae profitto dallo sfruttamento del lavoro dello stesso, ha di fatto consentito ai *caporali* di Capitanata di assumere comportamenti criminali nei confronti dei loro sottoposti configuranti i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, punibili, rispettivamente dagli artt. 600, 601 e 602 del codice penale.

A differenza del lavoratore italiano “in nero”, che può godere del supporto di reti familiari e sociali, quello

<sup>6</sup> L. 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi. La presente legge è stata abrogata dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

straniero, privo del permesso di soggiorno, non ha alcuna tutela formale non potendosi rivolgere né ad agenzie del lavoro né, tantomeno, in caso di abusi, alle forze dell'ordine chiamate ad applicare la legge c.d. Bossi-Fini<sup>7</sup> che prevede l'espulsione nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*) del testo unico sull'immigrazione<sup>8</sup> che prevede un permesso di soggiorno speciale per le vittime di tratta degli esseri umani contro gli sfruttatori<sup>9</sup>.

### 3. Gli interventi istituzionali

Il fenomeno della “tratta dei braccianti” non persiste soltanto per effetto del sistema del *caporalato* ma è alimentato anche dall'omertà, dal disinteresse delle istituzioni locali e non, degli ispettori del lavoro, dei

<sup>7</sup> L. 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

<sup>8</sup> D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 256 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 380/1998, dal D.Lgs. n. 113/1999, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, dalla Legge n. 189/2002, dalla Legge n. 289/2002, dal D.Lgs. n. 87/2003, dal D.L. n. 241/2004, dal D.L. n. 144/2005, dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154, dal D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 e dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

<sup>9</sup> La previsione iniziale dell'art. 18 della legge Turco, consentiva l'uscita dalla condizione di schiavitù attraverso programmi di protezione e di reinserimento anche fuori dei casi previsti dalla legislazione premiale per i pentiti. Tale disposizione, come integrata dal T.U. sull'immigrazione, prevede interventi di protezione sociale e permesso di soggiorno per motivi umanitari “quando siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano pericoli per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti”.

sindacati e persino delle ASL che si rifiutano di offrire assistenza. Anche il Governo non è esente da responsabilità essendo attribuito allo Stato il potere di concedere o negare un permesso di soggiorno e, quindi, regolare lo *status* giuridico dell'immigrato clandestino.

Se alle regioni non è consentito modificare la quota di flusso riservata agli stagionali, soprattutto nel Meridione, al fine di ampliare il numero di coloro che possano ottenere precipe tutele (contratto di lavoro, iscrizione ai centri per l'impiego) sarebbe d'altronde auspicabile la collaborazione tra istituzioni locali, province e comuni al fine di concertare servizi di accoglienza e, soprattutto, di informazione sui diritti degli immigrati privi di permesso di soggiorno (si pensi alle cure urgenti ospedaliere). Sarebbe altrettanto opportuno favorire progetti di cooperazione internazionale con in paesi di provenienza non solo per favorirvi la creazione di posti lavoro ma soprattutto per rendere edotti gli immigrati dei rischi nei quali potrebbero incorrere se cadessero vittime della criminalità organizzata.

L'incoerenza delle politiche migratorie nazionali è emersa nel corso dell'approvazione della risoluzione comune dell'Europarlamento del 28/09/2006 con la quale si è ritenuto che il considerevole flusso migratorio “*sia la conseguenza di economie mal funzionanti, impoverimento della popolazione, violazione dei diritti umani, degrado ambientale, divario crescente fra paesi ricchi e paesi poveri, guerre civili, guerre per il controllo delle risorse naturali, persecuzioni politiche, instabilità politica, corruzione e dittatura in molti dei paesi d'origine*”.

Inasprire le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno, prevedendo l'espulsione per coloro che non

rientrano nelle quote stabilite, secondo la previsione della citata legge Bossi-Fini, non è il metodo più idoneo per scongiurare il massiccio ingresso di extracomunitari in Italia, ma ha solo comportato, al contrario, da un lato, un incremento della clandestinità e dall'altro l'ingolfamento dei CPT (centri di permanenza temporanea) paragonati, come scrive Erri De Luca, nella prefazione al libro di Marco Rovelli<sup>10</sup>, a ghetti nazisti: *“CPT neanche il minimo coraggio di nominarli per quello che sono. Del resto i nazisti chiamavano distretto abitativo (wohnungsbezirk) i ghetti in cui insaccavano le vite da distruggere”*.

---

<sup>10</sup> M. ROVELLI, *Lager italiani*, Ed. BUR, 2007.